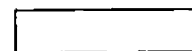


AULA 'A'



22386.14

Oggetto



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 20169/2012

Cron. 22386

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUIDO VIDIRI	- Presidente -	Ud. 02/07/2014
Dott. GIANFRANCO BANDINI	- Consigliere -	PU
Dott. VITTORIO NOBILE	- Consigliere -	
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO	- Consigliere -	
Dott. MATILDE LORITO	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20169-2012 proposto da:

F

S.R.L.

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio dell'avvocato MICHELINO LUISE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FLAVIO MATTIUZZO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

K R

2014

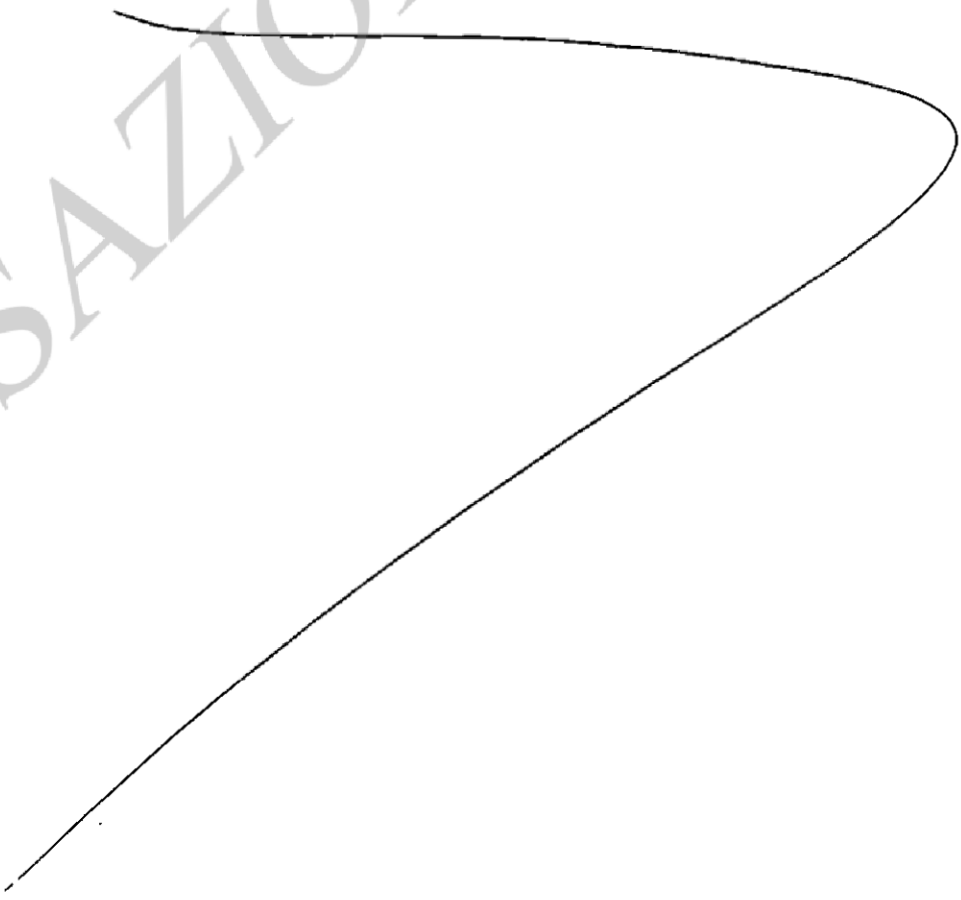
2354

• domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
• CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato FLAVIANO DE TINA,
giusta delega in atti;

•
•
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 44/2012 della CORTE D'APPELLO
di TRIESTE, depositata il 21/03/2012 r.g.n. 104/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/07/2014 dal Consigliere Dott. MATILDE
LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza in data 21/3/12, parzialmente riformava le statuizioni rese dal Tribunale di Udine su ricorso di **K R** nei confronti della s.r.l. **F**, con la pronuncia non definitiva n.116/09. La Corte di merito accoglieva la censura formulata dalla società con riferimento alla domanda di pagamento dei compensi a titolo di lavoro straordinario, di cui acclarava l'infondatezza per la carenza di supporto probatorio, e respingeva le ulteriori doglianze, confermando la decisione di primo grado in punto di accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato al **K R** per aver prestato attività di lavoro in favore di terzi, durante un periodo di malattia.

A fondamento del *decisum* la Corte territoriale osservava essenzialmente che il riscontro dello svolgimento della attività di lavoro da parte del dipendente, era intervenuto in orario serale, extralavorativo, per di più al penultimo giorno di assenza per malattia; che le effettive condizioni morbose in cui versava il **K R**, attestate dalla certificazione medica, non risultavano smentite da alcun elemento contrario; che la società aveva omesso di allegare e dimostrare l'esistenza di un pregiudizio o ritardo nella guarigione del dipendente, connesso all'espletamento di attività di lavoro in favore di terzi; che non si era in alcun modo realizzata alcuna violazione delle disposizioni in tema di concorrenza, in considerazione della natura manuale delle mansioni ascritte al lavoratore, la cui condotta era pertanto insuscettibile di essere scrutinata alla luce del dettato normativo di cui all'art.2105 c.c.

Avverso tale pronuncia la s.r.l. **F** ha spiegato ricorso in Cassazione affidato a due motivi, resistiti con controricorso dal **K R**.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e degli artt.2105-2119

c.c. La ricorrente stigmatizza l'incoerenza della decisione impugnata rispetto agli *standards* conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale, secondo i quali va individuata la giusta causa di recesso ai sensi dell'art.2119 c.c. anche in presenza di diverse valutazioni operate dal c.c.n.l. Reputa, quindi, del tutto fuori contesto il richiamo disposto dai giudici del gravame all'art.32 c.c.n.l. di settore, rimarcando che la contestazione mossa al lavoratore non investiva la violazione del codice disciplinare, bensì il *vulnus* arrecato ai doveri fondamentali del lavoratore, di fedeltà, buona fede e correttezza.

La società rimarca inoltre l'errore di fondo della sentenza impugnata per aver negato rilievo al dettato normativo di cui all'art.2105 c.c., trattandosi di disposizione di applicazione generale in relazione a qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato, senza distinzioni fra mansioni specialistiche o generiche, dolendosi, da ultimo, per l'omessa valutazione da parte dei giudici del gravame, della intensità dell'elemento intenzionale che connota la condotta posta in essere dal lavoratore.

Con il secondo mezzo di impugnazione, si denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi, per avere la Corte di merito trascurato la molteplicità ed univocità degli elementi indicati in atto di impugnazione, rivelatori della intenzionalità della condotta del dipendente, della sua malafede e della continuità della condotta assunta, che avrebbero giustificato il rilievo della gravità del fatto e della proporzionalità della sanzione irrogata.

Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per ragioni di ordine logico, sono prive di pregio.

L'incedere argomentativo che connota la prima censura, induce a ritenere che il vizio denunciato si risolva nel rilievo delle lacune di ordine logico-giuridico che connotano il tessuto motivazionale della pronuncia impugnata in relazione

alla esegesi del compendio istruttorio acquisito, confluite nel diniego di riconoscimento della gravità della condotta ascritta al dipendente, e della sua idoneità a vulnerare il rapporto fiduciario sotteso alla obbligazione lavorativa.

È necessario premettere al riguardo che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente, un problema interpretativo della stessa, laddove l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di merito, è ammissibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (vedi Cass. 4 aprile 2013 n.8315).

Nell'ottica descritta, non può tralasciarsi di considerare la prospettazione da parte ricorrente come errori di diritto, di censure che sarebbero ammissibili sotto il profilo dei vizi di motivazione, risolvendosi l'erronea sussunzione del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, nell'una o nell'altra fattispecie di cui all'art. 360 cod. proc. civ., come pure l'incongruenza fra le norme di legge di cui si prospetta la violazione e le argomentazioni di supporto, in causa di inammissibilità del ricorso (cfr., fra le tante, Cass. 16 settembre 2013 n.21099, Cass. 17 settembre 2013 n.21165, Cass.11 maggio 2012 n. 7268).

La società ha prospettato infatti una serie di vizi della pronuncia riconducibili a valutazioni di merito, laddove ha denunciato che "i vizi logico-giuridici in cui è incorso il Collegio d'Appello sono molteplici e vanno oltre la mera valutazione delle risultanze istruttorie" (vedi pag.10 del ricorso); ha fatto riferimento alla erroneità dei "criteri di giudizio applicati nella sentenza di appello per pervenire alla valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto"; ha prospettato una diversa valutazione del compendio istruttorio acquisito (vedi pag. 12), in particolare

del teste C il quale avrebbe "dichiarato circostanze molto diverse da quelle sinteticamente stigmatizzate in sentenza, che conducono a conclusioni opposte a quelle del giudice"; ha omissis di valutare un elemento fondamentale nell'accertamento della giusta causa di licenziamento, costituita dalla intensità dell'elemento intenzionale della condotta sanzionata" (pag.15).

Nell'ottica descritta appare pertinente il rilievo per cui la giusta causa di licenziamento su cui la censura è sostanzialmente centrata, è una nozione che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, rappresenta come disposizione - ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali - volta a delineare una fattispecie con ampi spazi applicativi che richiede, pertanto, di essere specificata in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi al comune sentire, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.

L'accertamento della effettiva sussistenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone pertanto sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici.

Ancora, mette conto rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. *ex plurimis*, Cass.16 ottobre 2013 n. 23530), il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non

consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

Al contempo la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.

Nell'ottica descritta, non può tralasciarsi di considerare che nel caso di specie la Corte territoriale ha reso, nei termini riportati nello storico di lite, una motivazione perfettamente comprensibile e coerente con le risultanze processuali esaminate in ordine alla insussistenza della dedotta gravità della mancanza ascritta al lavoratore.

In sostanza, e per le esposte ragioni, a fronte di una logica e corretta motivazione della sentenza di appello, con la quale si è accertato che il dipendente stava svolgendo attività presso terzi al di fuori dell'orario di lavoro ed al penultimo giorno di assenza per malattia, in relazione alla quale neanche era stato dimostrato che la predetta attività avesse determinato un aggravamento o un ritardo nella guarigione, il motivo del ricorso in esame, già non propriamente modulato sulla scorta del vizio di violazione di legge, si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di

! cassazione. Né il richiamo disposto alla pretesa violazione
: dell'art.2105 c.c. appare pertinente e decisivo, concernendo,
ancora una volta, un filtro con il quale interpretare i fatti
emersi in istruttoria, così come non significativa è la
denunciata critica riferita alla esegesi dell'art.32 c.c.n.l.
neanche riportato nel contenuto in violazione del principio di
autosufficienza.

Infine, anche la seconda censura genericamente modulata sul
vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
in ordine alla valutazione degli elementi oggettivi e
soggettivi della condotta manchevole ascritta al dipendente,
presenta le medesime carenze rilevate in relazione alle
critiche in precedenza scrutinate, di guisa che, tenuto conto
del ricordato ambito della facoltà di controllo consentita al
riguardo in sede di legittimità, la decisione impugnata non
resta scalfita dalle censure che le sono state mosse.

In definitiva, il ricorso va respinto.

Il governo delle spese del presente giudizio di cassazione
segue infine il regime della soccombenza nella misura in
dispositivo liquidata.

P.Q.M.

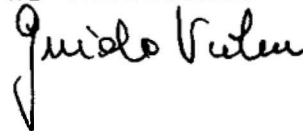
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che
liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il giorno 2 luglio 2014.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 22 OTT. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

